

D-LINK MEDITERRANEO S.R.L., CON SOCIO UNICO

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

(D.LGS. 8 GIUGNO 2001, N. 231)

Parte Speciale - 2- Reati societari

Edizione 2020

INDICE

D-LINK MEDITERRANEO S.R.L., CON SOCIO UNICO	1
MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	1
(D.LGS. 8 GIUGNO 2001, N. 231)	1
1. Le fattispecie dei reati societari (art. 25 ter del D.Lgs. 231/2001).....	3
I) FALSITA' IN COMUNICAZIONI, PROSPETTI E RELAZIONI.....	3
II) TUTELA PENALE DEL CAPITALE SOCIALE	5
III) TUTELA PENALE DEL CORRETTO FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI SOCIALI	9
IV) TUTELA PENALE DEL MERCATO.....	10
V) TUTELA PENALE DELLE FUNZIONI DI VIGILANZA.....	11
2. Funzione della Parte Speciale - 2 -	12
3. Processi Sensibili nell'ambito di questa parte speciale.....	13
4. Regole generali.....	14
4.1 Il sistema in linea generale	14
4.2 Principi generali di comportamento	14
5. Procedure specifiche	18
6. I controlli dell'OdV.....	19

1. Le fattispecie dei reati societari (art. 25 ter del D.Lgs. 231/2001)

Per quanto concerne la presente Parte Speciale n. 2, si provvede, nel seguito, a fornire una breve descrizione dei reati indicati nell'art. 25 *ter* del D.Lgs. 231/2001, raggruppabili nelle distinte tipologie sottoelencate (si ricorda che l'elenco dettagliato e completo dei Reati è inserito nell'Allegato F, "Lista dei Reati").

*

I) FALSITA' IN COMUNICAZIONI, PROSPETTI E RELAZIONI

- False comunicazioni sociali (artt. 2621 e 2622 c.c.)

Gli artt. 2621 e 2622 cod. civ., configurano entrambi - come autonomi titoli di reato - due delitti procedibili d' ufficio e descritti come reati di pericolo concreto, distinti fra loro per la tipologia societaria (ossia, a seconda che il fatto sia commesso nell'ambito di una società «quotata» ovvero «non quotata»).

In particolare, l'art. 2621 c.c., si concretizza nella esposizione «nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, (di) fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero» ovvero con l'omissione di «fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore».

L'elemento di novità, rispetto alle fattispecie di reato previste prima del 2015, è dato dall'accostamento all'espressione «fatti materiali non rispondenti al vero», già presente nella formulazione precedente, dell'aggettivo «rilevanti».

Peraltro, se nell'art. 2621 cod. civ. i «fatti materiali rilevanti» costituiscono l'oggetto della condotta tipica sia nella forma commissiva che omissiva, nell'art. 2622 cod. civ., i «fatti materiali rilevanti» sono previsti per la sola condotta omissiva, in quanto, nella forma commissiva, i fatti materiali non sono ulteriormente qualificati.

Come per altri illeciti commessi nell'esercizio delle attività d'impresa, anche le false comunicazioni sociali sono strutturate quali reati propri: il precetto penale, infatti, è circoscritto ad una cerchia determinata di soggetti che svolgono le attività tipiche legate alla documentazione contabile della società, per la quale operano e sono, perciò, destinatari del

dovere di verità nelle comunicazioni da loro effettuate (amministratori, direttori generali, sindaci, liquidatori e dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari).

La falsità rilevante, secondo la giurisprudenza è, per esempio:

1. *iscrizione di beni o di operazioni inesistenti all'attivo;*
2. *iscrizione di debiti inesistenti al passivo;*
3. *iscrizione di un conto vincolato "aumento capitale sociale" in mancanza di alcun versamento;*
4. *iscrizione di operazione mai avvenuta;*
5. *iscrizione di una posta inesistente;*
6. *iscrizione di crediti inesistenti;*
7. *iscrizione di partecipazioni azionarie secondo il criterio del costo storico delle azioni anziché secondo quello dell'andamento delle quotazioni di borsa;*
8. *omessa indicazione di un pegno gravante sui beni della società.*

I soggetti attivi sono gli amministratori, i direttori generali, (i dirigenti) i sindaci e i liquidatori, identificabili secondo la disciplina civilistica.

- **Falso in prospetto (art. 2623 c.c.)** [reato abrogato dalla legge 262/2005] art. 173 bis Dlgs 58/98 (¹).

- **Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società di revisione (art. 2624 c.c.)**
[Articolo abrogato dall'art. 37, comma 34, D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39].

¹ La legge n. 262/2005 ha introdotto nel Testo Unico della Finanza (Dlgs 58/1998) l'art. 173-bis. (Falso in prospetto), in vigore dal 12 gennaio 2006. Il testo dell'art. 173bis è il seguente: "1. Chiunque, allo scopo di conseguire per se' o per altri un ingiusto profitto, nei prospetti richiesti per la sollecitazione all'investimento o l'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio, con l'intenzione di ingannare i destinatari del prospetto, espone false informazioni od occulta dati o notizie in modo idoneo a indurre in errore i suddetti destinatari, e' punito con la reclusione da uno a cinque anni. 2. L'articolo 2623 del codice civile e' abrogato." La fattispecie citata colpisce le falsità commissive (esposizione di informazioni false) e omissive (occultamento di dati o notizie) concernenti, precisamente:

- i prospetti richiesti per la sollecitazione all'investimento (artt 94 ss. TUF);
- i prospetti richiesti per la quotazione nei mercati regolamentati (art 113 TUF);
- i documenti da pubblicare in occasione di offerte pubbliche di acquisto e di scambio (artt 102 ss. TUF).

Tra la legge citata e il D.Lgs. 231/2001 (cfr. art. 25ter) si sono però creati problemi di coordinamento: infatti l'art 25ter del Decreto che prevedeva la responsabilità amministrativa delle società in relazione al falso in prospetto ex art 2623 cod. civ. non è stato modificato. Pertanto, il dubbio che sorge è proprio quello di chiedersi se, dopo la citata modifica legislativa, residui la possibilità di imputare questo delitto ad una persona giuridica.

Si ritiene pertanto di non dedicarsi all'analisi di tale reato poiché il delitto in questione a decorrere dall'entrata in vigore della legge 262 non è più imputabile all'ente collettivo.

II) TUTELA PENALE DEL CAPITALE SOCIALE

- Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)

La “condotta tipica” prevede, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, la restituzione, anche simulata, dei conferimenti ai soci o la liberazione degli stessi dall’obbligo di eseguirli.

Tale fattispecie di reato punisce gli amministratori: la condotta punita, che deve avere quali beneficiari i soci e deve avvenire senza corrispettivo o almeno senza un corrispettivo adeguato, può consistere:

- nella restituzione (sia in modo palese che nascosto) totale o parziale dei conferimenti già eseguiti (p.e. nel caso in cui l’amministratore trasferisca al socio il bene oggetto del conferimento senza corrispettivo o quando compensa un debito del socio nei confronti della società con il credito di conferimento);
- nella liberazione dei soci dall’obbligo di esecuzione dei conferimenti ancora inadempiti.

- Illegale ripartizione degli utili o delle riserve (art. 2627 c.c.)

Tale condotta criminosa consiste nel ripartire utili o acconti sugli utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero ripartire riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.

Sono puniti gli amministratori che ripartiscono, come detto, utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili (p.e. da sovrapprezzo) che non possono per legge essere distribuite (art. 2627 doc. dic.).

Il reato è di natura contravvenzionale.

Si fa presente che:

- la restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l’approvazione del bilancio estingue il reato.

- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)

Questo reato si perfeziona con l'acquisto o la sottoscrizione di azioni o quote sociali o della società controllante, che cagioni una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Si fa presente che:

- se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio, relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)

La fattispecie si realizza con l'effettuazione, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, di riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, che cagionino danno ai creditori.

Si fa presente che:

- il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)

Il reato si perfeziona con la ripartizione di beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, che cagioni un danno ai creditori.

Si fa presente che il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

- Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)

Tale ipotesi si verifica quando viene formato o aumentato fittiziamente il capitale della società mediante attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro

valore nominale; vengono sottoscritte reciprocamente azioni o quote; vengono sopravvalutati in modo rilevante i conferimenti dei beni in natura, i crediti ovvero il patrimonio della società, nel caso di trasformazione.

La norma mira a tutelare l'integrità e l'effettività del capitale sociale nella fase di costituzione della società o di aumento del capitale sociale.

- Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) ed istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis c.p.)

Il reato ha natura necessariamente plurisoggettiva, secondo lo schema classico della corruzione ma i soggetti privati interessati dalla norma sono solo coloro che operano nell'ambito societario.

Ai fini della configurazione del reato è, quindi, richiesto da parte del soggetto *in traneo* alla società (il corrotto), l'effettivo compimento o l'effettiva omissione di un atto in violazione dei doveri inerenti all'ufficio o degli obblighi di fedeltà, per effetto dell'illecita dazione o promessa di utilità.

Analogamente a quanto previsto per l'abrogato reato di infedeltà a seguito di dazione (da cui l'attuale norma deriva), il bene giuridico tutelato è rappresentato dal patrimonio sociale².

Prima della riforma del 2017, dal punto di vista della parte corrotta, soggetti attivi del reato potevano essere solo: gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori o chi è sottoposto alla direzione o vigilanza di tali soggetti.

Con il d.lgs. 38/2017³ il Governo, in attuazione della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio dell'Unione Europea, ha introdotto importanti modifiche al reato.

² Dopo la riforma del 2017 la natura del bene giuridico tutelato, secondo alcuni autori, sarebbe l'interesse collettivo al corretto svolgersi delle attività imprenditoriali.

³ La modifica legislativa si inserisce in un quadro normativo internazionale che, a partire dall'azione GAI 98/742 ha prescritto a ciascuno Stato membro di adottare le misure necessarie per assicurare che costituiscano un illecito penale sia la «corruzione passiva nel settore privato» (che vi è quando una persona nel quadro delle sue attività professionali intenzionalmente sollecita o riceve, direttamente o tramite un intermediario, un indebito vantaggio di qualsiasi natura, ovvero accetta la promessa di tale vantaggio per sé o per un terzo, per compiere o per omettere un atto, in violazione di un dovere), sia la «corruzione attiva nel settore privato» (che si ha quando un soggetto intenzionalmente promette, offre o concede, direttamente o tramite un intermediario, un indebito vantaggio di qualsiasi natura ad una persona, per essa o per un terzo, nel quadro delle attività professionali di tale persona affinché essa compia o ometta un atto in violazione di un dovere).

E, infatti, nella nuova formulazione il disvalore del fatto risulta incentrato unicamente sulla violazione degli obblighi inerenti il proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà da parte del corrotto.

Nello specifico, il nuovo terzo comma dell'art. 2635 c.c. prevede oggi, tra le condotte rilevanti, non solo la promessa o la dazione di denaro o altre utilità, ma anche la semplice «offerta».

Inoltre, tra i destinatari del denaro o delle altre utilità rientrano non solo i soggetti apicali, ma anche coloro che svolgono attività lavorative con esercizio di funzioni direttive diverse da quelle svolte dai soggetti apicali, oltre a coloro che sono sottoposti all'attività di direzione o vigilanza dei soggetti di cui al primo comma dell'articolo in esame.

Si evidenzia altresì come una contestazione ex art. 2635, comma 3, c.c. possa derivare anche se l'*extraneus* (il corruttore) che intende «persuadere» i soggetti qualificati di cui ai commi 1 e 2 non vi provveda direttamente, ma si avvalga dell'ausilio di terzi (i.e. fornitori, consulenti, ecc.)

Inoltre, anche laddove l'eventuale offerta o promessa di denaro o altra utilità non vengano accettate dai destinatari, potrà trovare applicazione il nuovo reato di istigazione alla corruzione tra privati di cui all'art. 2635 bis, comma 1, c.c.

Tra gli elementi della condotta, particolare attenzione merita la cancellazione della necessaria verifica di un danno alla società del corrotto; modifica che rende più facilmente contestabile il reato in parola da parte della Pubblica Accusa.

Sulla base di tali premesse legate al nuovo dettato normativo, nelle fattispecie di corruzione tra privati sono oggi dunque ricomprese tutte quelle condotte riprovevoli tenute nell'attività contrattuale ove sia prevista, per almeno uno dei contraenti, l'osservanza di determinate regole di comportamento, allorché uno dei contraenti richieda all'altro un vantaggio ulteriore per concludere la negoziazione di un contratto d'acquisto o effettui servizi con una determinata società, solo in cambio della sollecitazione, promessa, offerta o dazione di un vantaggio patrimoniale indebito.

*

Le principali aree di rischio, già individuate prima della riforma del 2017 e monitorate anche con riferimento ad altri reati presupposto richiamati dal D.Lgs. 231/01, sono:

1. omaggi, spese e ospitalità (offerta e ricevuti);
2. contributi di beneficenza/donazioni/iniziativa no profit;
3. attività di sponsorizzazione;
4. approvvigionamento di beni e servizi e qualifica dei fornitori;
5. selezione, assunzione ed incentivazione del personale;
6. procedure contabili;
7. acquisizioni e cessioni aziendali.

A tal proposito si osserva come la Società impone da sempre il rispetto di precise regole comportamentali ispirate alle leggi anticorruzione.

Tali principi, che si affiancano ai corsi di formazione e sensibilizzazione destinati ai dipendenti, sono contenuti anche nel *Codice di Condotta*, con cui viene comunicato sia all'interno, sia all'esterno della Società, l'assoluta intolleranza verso qualsiasi comportamento corruttivo in ogni sua forma di manifestazione.

III) TUTELA PENALE DEL CORRETTO FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI SOCIALI

- Impedito controllo (art. 2625 c.c.)

Il reato consiste nell'impedire od ostacolare, mediante occultamento di documenti od altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali, ovvero alle società di revisione.

Sono puniti gli amministratori che impediscono od ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione attribuite dalla legge ai soci, ad altri organi sociali o alla società di revisione, per esempio occultando documenti o con altri artifici, se da tale condotta deriva un danno patrimoniale ai soci.

La condotta è punibile solo quando è attiva: p.e. in caso di distruzione di documenti o occultamento libri e presuppone una richiesta del socio o dell'organo sociale. Non rientrano in questo reato le condotte degli amministratori che impediscono, per esempio, al socio di

consultare il libro dei soci e quello delle adunanze e delle deliberazioni assembleari poiché tali fatti hanno un rilievo puramente civile.

- Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)

La "condotta tipica" prevede che si determini, con atti simulati o con frode, la maggioranza in assemblea allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto.

IV) TUTELA PENALE DEL MERCATO

- Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)

La realizzazione della fattispecie prevede che si diffondano notizie false ovvero si pongano in essere operazioni simulate o altri artifici, concretamente idonei a cagionare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, quotati o non quotati, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento del pubblico nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari.

L'art. 2637 c.c. statuisce:

"Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni".

Il fine della norma è quello di tutelare l'economia pubblica e il regolare funzionamento del mercato: è pertanto punito chiunque diffonde notizie false (con tale espressione si intendono le comunicazioni riservate e quelle destinate ad una sola persona; la notizia deve essere falsa, non è richiesto che sia esagerata o tendenziosa) o pone in essere operazioni simulate (per esempio quando venga manifestata un'apparenza diversa da quello che i soggetti hanno effettivamente realizzato), idonee a provocare le alterazioni del prezzo degli strumenti finanziari (si intendono sia le azioni delle società in cui operano i soggetti qualificati sia tutti gli altri titoli quotati sui pubblici mercati e che fanno parte del patrimonio dell'ente).

*

V) TUTELA PENALE DELLE FUNZIONI DI VIGILANZA**-Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)**

La condotta criminosa si realizza attraverso l'esposizione nelle comunicazioni alle autorità di vigilanza previste dalla legge, al fine di ostacolarne le funzioni, di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei soggetti sottoposti alla vigilanza, ovvero con l'occultamento con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte, di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati, concernenti la situazione medesima.

Sono puniti gli amministratori, i direttori generali, i sindaci, i liquidatori e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, nelle relative comunicazioni, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza:

- espongono fatti materiali non rispondenti al vero;
- occultano fatti che avrebbero dovuto comunicare.

*

2. Funzione della Parte Speciale - 2 -

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dai Dipendenti, Destinatari e Organi Sociali di DMED, nonché dai suoi Consulenti e *Partner* come già definiti nella Parte Generale, eventualmente coinvolti nei Processi Sensibili.

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari, come sopra individuati, adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di impedire il verificarsi dei Reati in essa considerati.

Nello specifico, la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

- a. dettagliare le procedure che i Dipendenti, Destinatari, gli Organi Sociali e i Consulenti/*Partner* di DMED sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- b. fornire all'OdV, e ai responsabili delle altre funzioni aziendali che con lo stesso cooperano, gli strumenti esecutivi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

*

3. Processi Sensibili nell'ambito di questa parte speciale

I principali Processi Sensibili sono elencati nel capitolo 4 della Parte Generale.

*

4. Regole generali

4.1 Il sistema in linea generale

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale, oltre alle regole di cui al presente Modello e, in particolare, a quelle indicate ai successivi paragrafi 4.2 e 4.3, gli Organi Sociali di D-Link Mediterraneo s.r.l. (e i Dipendenti, Destinatari e Consulenti/*Partner* nella misura necessaria alle funzioni dagli stessi svolte) devono in generale conoscere e rispettare le norme inerenti il sistema amministrativo, contabile e finanziario della Società.

4.2 Principi generali di comportamento

La presente Parte Speciale prevede l'espresso divieto a carico degli Organi Sociali di DMED (e dei Dipendenti, Destinatari e Consulenti/*Partner* nella misura necessaria alle funzioni dagli stessi svolte) di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate;
- violare i principi e le procedure esistenti in azienda e/o previste nella presente Parte Speciale.

La presente Parte Speciale prevede, conseguentemente, l'espresso obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di:

1. tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci ed ai terzi una informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società;
2. effettuare con tempestività, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle autorità di vigilanza, non frapponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza da queste eventualmente esercitate;

3. tenere rapporti improntati a principi di correttezza, responsabilità e trasparenza con gli istituti di credito.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti, è fatto divieto, in particolare, di:

- a) rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in bilanci, relazioni o altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società;
- b) omettere dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- c) tenere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, lo svolgimento dell'attività di controllo o di revisione della gestione sociale da parte della società di revisione o che comunque la ostacolino;
- d) omettere di effettuare, con la dovuta completezza, accuratezza e tempestività, tutte le segnalazioni periodiche previste dalle leggi e dalla normativa applicabile nei confronti delle autorità di vigilanza cui sia soggetta eventualmente l'attività aziendale, nonché la trasmissione dei dati e documenti previsti dalla normativa e/o specificamente richiesti dalle predette autorità;
- e) esporre nelle predette comunicazioni di cui al precedente punto d) fatti non rispondenti al vero, ovvero occultare fatti rilevanti relativi alle condizioni economiche, patrimoniali o finanziarie della Società;
- f) porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza anche in sede di ispezione da parte delle autorità pubbliche di vigilanza (espressa opposizione, rifiuti pretestuosi, o anche comportamenti ostruzionistici o di mancata collaborazione, quali ritardi nelle comunicazioni o nella messa a disposizione di documenti);

g) predisporre o comunicare dati falsi, lacunosi o comunque suscettibili di fornire una descrizione non corretta della realtà, riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;

h) restituire conferimenti ai soci o esentare i soci dall'effettuarli, al di fuori dei casi specificatamente previsti dalla legge;

i) ripartire utili (o acconti sugli utili) non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, nonché ripartire riserve (anche non costituite con utili) che non possono per legge essere distribuite;

j) effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori;

k) procedere in ogni modo a formazione o aumento fittizi del capitale sociale;

l) ripartire i beni sociali tra i soci – in fase di liquidazione – prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie per soddisfarli;

m) tenere comportamenti che impediscano materialmente, o che comunque ostacolino, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, lo svolgimento dell'attività di controllo o di revisione della gestione sociale da parte della società di revisione;

n) porre in essere, in occasione di assemblee, atti simulati o fraudolenti, finalizzati ad alterare il regolare procedimento di formazione della volontà assembleare;

o) omettere di effettuare, con la dovuta chiarezza, completezza e tempestività, nei confronti delle Autorità in questione, tutte le comunicazioni, periodiche e non, previste dalla legge e dalla ulteriore normativa di settore, nonché la trasmissione dei dati e documenti previsti dalle norme in vigore e/o specificamente richiesti dalle predette Autorità.

p) elargire (o promettere) denaro (o utilità suscettibili di quantificazione economica) a fornitori, clienti, sponsor, distributori, affinché agiscano in violazione dei rispettivi doveri di fedeltà aziendale, facendo ottenere vantaggi a DMED.

Con specifico riferimento al reato di Corruzione tra privati:

- a) è vietato ricevere danaro, doni o qualsiasi altra utilità o accettarne la promessa, da chiunque sia, o intenda entrare, in rapporto con la società e voglia conseguire indebitamente un trattamento in violazione della normativa o delle disposizioni impartite da chi nella società ne ha il potere o, comunque, un trattamento più favorevole di quello dovuto;
- b) la Società, al momento della selezione del personale, dovrà ottenere, nel rispetto della normativa vigente, dal selezionando ogni più opportuna informazione relativa ad eventuali conflitti di interessi;
- c) qualsiasi incentivo commerciale deve essere in linea con le comuni pratiche di mercato, non deve eccedere i limiti di valore consentiti e deve essere stato approvato e registrato in conformità a quanto stabilito dalle regole interne;
- d) i rapporti con la committenza, pubblica e privata, sono improntati a senso di responsabilità, correttezza commerciale e spirito di collaborazione;
- e) il riconoscimento di qualsiasi commissione, sconto, credito e abbuono deve essere accordato in conformità con la normativa vigente e concesso ufficialmente ad entità societarie, dietro presentazione della documentazione di supporto;
- f) è vietato effettuare prestazioni in favore dei Consulenti, Fornitori e dei Partner che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi, nonché riconoscere compensi in favore medesimi che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere;
- g) è vietato erogare prestazioni non necessarie, fatturare prestazioni non effettivamente erogate; duplicare la fatturazione per una medesima prestazione.

*

5. Procedure specifiche

Ai fini dell'attuazione delle regole elencate al precedente capitolo 4, devono rispettarsi, oltre ai principi generali contenuti nella Parte generale del Modello, le procedure specifiche qui di seguito descritte per i singoli processi sensibili:

1. *Predisposizione delle comunicazioni relative alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società (bilancio d'esercizio)*

I suddetti documenti devono essere redatti in base ai principi in essere che, si ricorda:

- determinano con chiarezza e completezza i dati e le notizie che ciascuna funzione deve fornire, i criteri contabili per l'elaborazione dei dati e la tempistica per la loro consegna alle funzioni responsabili;
- prevedono la trasmissione di dati ed informazioni alla funzione responsabile attraverso un sistema (anche informatico) che consente la tracciatura dei singoli passaggi e l'identificazione dei soggetti che inseriscono i dati nel sistema;
- prevedono criteri e modalità per l'elaborazione dei dati del bilancio e la trasmissione degli stessi da parte delle società se rientranti nel perimetro di consolidamento.

6. I controlli dell'OdV

Fermo restando il potere discrezionale dell'OdV di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute (si rinvia a quanto esplicitato nella Parte Generale del presente Modello), l'OdV effettua controlli a campione sulle attività sociali potenzialmente a rischio di reati societari diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello e, in particolare, alle procedure interne in essere.

A tal fine, all'OdV viene garantito - nel rispetto della normativa vigente, per esempio in tema di *privacy* - libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.
